



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Tel. 0524/931711
Fax 0524/92360

Codice Fiscale 00170360341
Partita IVA 00170360341

Prot. Gen.	N. 13543/2010
Reg. Ordinanze	N. 52/2010

Busseto, 29 ottobre 2010

ORDINANZA DI LIMITAZIONE PARZIALE DELLA CIRCOLAZIONE E DIVIETO TOTALE DI CIRCOLAZIONE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA CONFERENZA DEI SINDACI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE SULLA QUALITA' DELL'ARIA 2010-2012.-

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs 4 agosto 1999 n. 351 che disciplina le misure da intraprendere per la tutela della qualità dell'aria con particolare riferimento agli articoli 7 "Piani di azione" e 8 "Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei lavori limite";
- il D.M. 21 aprile 1999 n. 1999, che definisce le norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base alla quale i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione;

ATTESO che con decreto ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" sono stabiliti, fra l'altro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351 sopra citato:

- i valori limite e le soglie di allarme;
- il margine di tolleranza;
- il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
- dai dati di qualità dell'aria dall'ARPA nel territorio urbanizzato dell'Emilia Romagna si evince un'elevata criticità costituita dal articolato fine PM_{10} con valori medi annuale costantemente superiori al valore limite da raggiungere al 2005 come fissato dal citato decreto;

CONSIDERATO che:

- traffico ed energia costituiscono i settori responsabili congiuntamente della quota di gran lunga ponderante di emissioni in atmosfera sia per quanto riguarda gli inquinanti tradizionali che i gas serra;
- il traffico stradale costituisce il principale fattore di pressione sull'ambiente atmosferico nelle aree urbane;
- per l'elaborazione dei piani e programmi di risanamento e tutela della qualità dell'aria previsti dal D.Lgs 351/1999, è necessario valutare l'efficacia delle misure intraprese o programmate con riferimento alle azioni di risanamento, in particolare quelle relative alle emissioni da traffico nelle aree urbane;
- per valutare l'efficacia delle misure previste è necessario basarsi su strumenti

- conoscitivi e interpretativi adeguati;
- per quando riguarda la problematica generale delle emissioni in atmosfera va menzionata il problema dell'armonizzazione degli obiettivi locali con gli obiettivi nazionali di contenimento delle emissioni previsti dai protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero e dal protocollo di Kyoto relativo alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e dalle direttive europee sul contenimento delle emissioni;

DATO CHE il traffico veicolare è ritenuto responsabile di una quota significativa delle emissioni inquinanti ed, in particolare, di PM₁₀ primario.

VISTA la L.R. 12/04/1999 n. 3 che disciplina, agli artt. 121 e 122, le funzioni della Regione e degli Enti locali sull'inquinamento atmosferico;

VISTO il Piano Provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria della Provincia di Parma approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

RICHIAMATI i precedenti accordi di programma regionali e provinciali sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM₁₀ e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005";

VISTO l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM₁₀ e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla EU al 2005 di cui D.Lgs 155 del 13 agosto 2010 firmato in data 05/10/2010 dalla Regione Emilia Romagna, dalle Province, dai Comuni capoluogo e dai comuni superiori a 50.000 abitanti;

VISTO l'art 6 "Conferenza dei Sindaci" del suddetto Accordo di programma, secondo il quale per attuare e gestire l'accordo con i criteri e le modalità richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene confermato e rafforzato lo strumento della conferenza dei Sindaci costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni di area vasta e dalla Provincia che ne assicura l'impulso ed il coordinamento;

VISTO altresì l'art. 7 "Provvedimenti e modalità di adozione da parte dei Sindaci" dello stesso accordo il quale prevede che in continuità con i precedenti Accordi ed in relazione agli impegni assunti dalle Regioni del bacino padano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel periodo autunno-inverno, verrà vietata la circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con le modalità che saranno definite da ogni Regione, a tutti i veicoli alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'Euro 1 e per tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2, nonché la circolazione dei motocicli e ciclomotori a due tempi non conformi alla normativa Euro 1;

VISTO che l'adesione all'accordo di Programma Regionale sopra citato, prevede l'applicazione delle limitazioni alla circolazione stradale per l'inverno 2010/2011 e 2011/2012;

CONSIDERATO che il Comune di Busseto rientra tra i Comuni compresi nella "Zona A" ovvero nella parte di territorio provinciale dove si verifica il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme, così come individuati dalla zonizzazione del Piano Provinciale per la tutela e risanamento della qualità dell'aria;

VISTA la lettera in data 12/10/2010 prot. n. 67755 dell'Assessore Provinciale all'Ambiente – Politiche Energetiche e Società Partecipate con la quale si comunica che

le Amministrazioni che intendono aderire all'Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria 2010-2012 devono emanare le ordinanze previste dall'art. 7 dell'Accordo entro il 15/11/2010 e che pertanto non è quindi indispensabile per aderire all'accordo, ma solo discrezionale delle singole Amministrazioni, emanare le ordinanze di chiusura del giovedì previste dal punto 3.1, lettera b) dell'art. 7 medesimo;

VISTO l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs 30/04/1992, no 285 e s.m.i., con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti;

CONSIDERATO che l'area prevista all'interno del presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto della attuale situazione viaria del capoluogo;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco;

ORDINA

è istituito nel centro abitato della città di Busseto, nell'area urbana ricompresa all'interno delle seguenti strade: Via Leoncavallo (dalla intersezione con Via Roma fino alla intersezione con via Donizetti)) – Via Donizetti (fino alla intersezione con Via Vitali) – Via Vitali (parte) – Via Rossini – V.le Affò – Viale Repubblica (parte) – Via Muzio – P.zza G. Verdi (parte) – Via Roma (tratto da intersezione con P.zza G. Verdi fino alla intersezione con Via Leoncavallo), che manterranno la transitabilità, come meglio individuato nella planimetria allegata sub "A":

1) il divieto di circolazione dal 04/11/2010 al 31/03/2011, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 18,30 delle seguenti tipologie di veicoli:

- a) veicoli a benzina precedenti all'Euro 1 ossia non rispondenti alla direttiva 91/441/CE o immatricolati prima del 31/12/1992;
- b) veicoli diesel precedenti all'Euro 2;
- c) ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1 (ossia non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE), anche se provvisti di bollino blu;
- d) veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore;

2) il divieto di circolazione dal 07/01/2011 al 31/03/2011, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 18,30 degli autoveicoli diesel Euro 2 non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato;

3) il divieto totale di circolazione il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nel periodo compreso dal 07/01/2010 al 31/03/2011 delle seguenti tipologie di veicoli:

- a) autoveicoli benzina Euro 1, Euro 2 e Euro 3;
- b) autoveicoli diesel Euro 3 (non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato);
- c) ciclomotori e motocicli Euro 1;

In presenza di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del presente provvedimento, di concerto con la Conferenza dei Sindaci Provinciale, potrà essere revocato il divieto di circolazione al giovedì con appositi atti.

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione della presente ordinanza i seguenti veicoli:

- autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida;
- autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL;
- mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
- mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc...);
- veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa;
- carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito;
- veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza;
- veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente;
- veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
- veicoli:
 - adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza;
 - adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.);
 - adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.);
- mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria;
- veicoli utilizzati dagli esercenti dei mercati settimanali.
- veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada.

4) Il divieto di circolazione di cui ai punti 1), 2) e 2) non si applica agli autoveicoli / ciclomotori / motoveicoli di seguito elencati:

- a) elettrici e ibridi; benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5; a gas metano o GPL; con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti; con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti; condivisi (car sharing); per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada (allegato 5);
- b) diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- c) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni;
- d) ai ciclomotori e motocicli omologati Euro 2-Euro 3;
- e) ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di

particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni.

Ulteriori provvedimenti di limitazione delle emissioni sia da sorgenti puntuali sia da traffico potranno essere assunti, anche a seguito di valutazione collegiale della Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, con particolare riferimento al permanere di condizioni meteo climatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. In caso di particolari situazioni meteo climatiche (es. neve) sarà possibile procedere alla revoca dei provvedimenti.

Al Comando della Polizia Municipale delle Terre Verdiane – Distretto Città di Busseto – nonché al Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza e/o di comprovata necessità.

Il Servizio LL.PP e Manutenzione Strade provvederà alla posa ed alla rimozione successiva della segnaletica verticale ed al tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti;

Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Decreto Legislativo n. 285/92, in caso d'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di Euro 74,00.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari: Servizio addetto alla segnaletica e sicurezza stradale, Servizio addetto alla manutenzione strade, Comando della Polizia Municipale delle Terre Verdiane – Distretto Città di Busseto, Polizia Amministrativa, Comando VV.FF., ARPA – Azienda USL - ENIA, Prefettura di Parma, Polizia Stradale, Comando Carabinieri – Stazione di Busseto -, Pronto Intervento 112, Questura di Parma.

Busseto, 29 ottobre 2010

IL SINDACO
(dr. Luca Laurini)

Ai sensi della legge n. 241/1990 si comunica quanto segue :

Amministrazione competente	▪ Comune di Busseto
Oggetto del procedimento	▪ Ordinanza di limitazione parziale della circolazione e divieto totale di circolazione al sensi di quanto disposto dalla conferenza dei sindaci per l'attuazione dell'Accordo di Programma regionale sulla qualità dell'aria 2010-2012.
Ufficio e persona Responsabile del procedimento	▪ Ufficio Tecnico Comunale : Servizio Ambiente ▪ Responsabile del servizio : geom. Angelo Migliorati Responsabile del procedimento: geom. Angelo Migliorati
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	▪ Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Ambiente (martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30)